SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 220

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 22 settembre 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

Ministero della salute

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Istituto nazionale di statistica

Regione Puglia

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 2014, n. **138**.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi a favore dei periodici pubblicati all'estero e delle pubblicazioni edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero, a norma dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, e, in particolare, gli articoli 1-*bis* e 6;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2012, n. 252;

Visto l'articolo 1, commi 294 e 337, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 novembre 2013;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 23 gennaio 2014;

Ritenuto di non poter accogliere l'indicazione del Consiglio di Stato di destinare all'ampliamento della platea dei beneficiari le somme risultanti dalla decurtazione del contributo assegnato alle imprese prive della certificazione di cui all'articolo 3, prima parte, in quanto la platea stessa non può estendersi ad imprese prive dei requisiti di ammissione stabiliti dall'articolo 4;

Sentite le competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai periodici italiani pubblicati all'estero da almeno tre anni e alle pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero da almeno tre anni, anche tramite abbonamenti a titolo oneroso per le pubblicazioni on line. Al presente regolamento è allegato l'elenco di cui all'Allegato A, punto 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2012, n. 252, che ne fa parte integrante.

Art. 2.

Commissione

1. La Commissione di cui all'articolo 1-*bis*, comma 4, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, avente il compito di accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione ai contributi per la stampa italiana all'estero nonché di predisporre i relativi piani di ripartizione, opera presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. La Commissione è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed è così composta:

a) dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per l'informazione e l'editoria, che la presiede;

b) quattro rappresentanti designati dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

c) quattro rappresentanti designati dalla Direzione Generale per gli italiani all'estero del Ministero per gli affari esteri;

d) due rappresentanti designati dalla Federazione Unitaria della Stampa Italiana all'Estero (FUSIE);

e) due rappresentanti delle associazioni nazionali dell'emigrazione designati dalla Consulta Nazionale dell'Emigrazione;

f) due rappresentanti designati dalla commissione per l'informazione e comunicazione del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero (CGIE);

g) due rappresentanti designati dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana.

3. I componenti della Commissione restano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

4. I servizi di segreteria a supporto della Commissione sono assicurati dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori oneri per le spese di funzionamento.

5. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso o rimborso spese comunque denominato.

6. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della metà dei suoi componenti, di cui almeno quattro rappresentanti delle amministrazioni interessate. Dal quorum per la validità delle riunioni è escluso il Presidente. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 3.

Presentazione delle domande di contributo

1. Le domande per la corresponsione dei contributi per la stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1 sono presentate, a pena di decadenza, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento dei contributi, fatto salvo quanto previsto in sede di prima applicazione dall'articolo 7.

2. Per i periodici pubblicati all'estero le domande sono presentate alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana territorialmente competente per il luogo della sede legale dell'editore e da questa trasmesse al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 maggio di ogni anno. Per i periodici editi in Italia la domanda è presentata al suddetto Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

3. Le domande sono corredate da apposita certificazione rilasciata da primarie società di revisione operanti nel Paese di riferimento attestante la tiratura, il numero di uscite annue, la distribuzione e la vendita del periodico per area geografica, secondo quanto indicato dall'articolo 6, comma 2. Per i periodici editi in Italia la certificazione è rilasciata dalle società iscritte nel Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'economia e finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. In alternativa, l'editore può allegare alla domanda la documentazione dimostrativa della tiratura dichiarata, della distribuzione e delle copie vendute mediante presentazione delle copie autenticate delle fatture, munite di quietanza di pagamento, del fornitore del servizio o dei materiali. In tale ultimo caso, l'ammontare del contributo, determinato secondo i criteri indicati dall'articolo 6, è diminuito della misura del 30 per cento ed i fondi resisi così disponibili sono ripartiti proporzionalmente in favore delle imprese editrici che adottano la procedura di certificazione dei dati, nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b).*

4. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri cura l'istruttoria per l'ammissione al contributo con il supporto della Direzione Generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri.

Art. 4.

Requisiti e criteri per l'attribuzione dei contributi

1. Sulla base dell'istruttoria svolta dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria ai sensi dell'articolo 3, comma 4, la Commissione di cui all'articolo 2 accerta il possesso dei seguenti requisiti:

a) per i periodici editi all'estero: la regolare pubblicazione da almeno tre anni, con periodicità almeno trimestrale nell'anno solare di riferimento; la trattazione, con testi scritti almeno per il 50 per cento in lingua italiana, di argomenti di interesse della comunità italiana all'estero nel rispetto dei contenuti specificati all'articolo 1-*bis*, comma 2, del citato decreto-legge n. 63 del 2012;

b) per i periodici editi in Italia: la pubblicazione con periodicità almeno trimestrale nell'anno solare di riferimento; la regolare iscrizione delle imprese editrici al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC) da almeno tre anni; la diffusione prevalentemente all'estero, anche tramite abbonamenti a titolo oneroso per le pubblicazioni on line; la trattazione di argomenti di interesse della comunità italiana all'estero, nel rispetto dei contenuti specificati all'articolo 1-*bis*, comma 2, del citato decreto-legge n. 63 del 2012.

2. Il contributo per ciascun periodico non può superare il limite massimo del 5 per cento dello stanziamento complessivo annuale di cui al comma 1 dell'articolo 1-*bis* del citato decreto-legge n. 63 del 2012.

3. Il contributo può essere richiesto fino ad un massimo di due periodici.

Art. 5.

Periodici che esprimono specifiche appartenenze politiche, culturali, religiose

1. Ai periodici che esprimono specifiche appartenenze politiche, culturali e religiose, esplicitamente indicate nelle relative pubblicazioni, ove non soddisfino i requisiti indicati all'articolo 1-*bis*, comma 2, del citato decreto-legge n. 63 del 2012, è riservata una percentuale del 3 per cento di ciascuna delle due quote indicate all'articolo 6, comma 1. Nella domanda di cui all'articolo 3 l'editore chiede di essere ammesso a concorrere alla quota di riserva, anche in via subordinata, rispetto alla concessione del contributo di cui all'articolo 6.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra gli aventi titolo in parti eguali. Il contributo assegnato al singolo periodico non può essere maggiore di quello spettante secondo i criteri di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d) e)* ed *f)* del comma 2 dell'articolo 6. Le somme eventualmente non attribuibili ai sensi del presente articolo confluiscono nelle risorse da ripartire ai sensi dell'articolo 6.

Art. 6.

Riparto dei contributi tra gli aventi titolo

1. Nel rispetto del limite complessivo di spesa stabilito dall'articolo 1-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 63 del 2012, i contributi spettano:

a) nella misura del 70 per cento delle risorse annualmente disponibili, ai periodici editi all'estero, in possesso dei requisiti indicati all'articolo 4, comma 1, lettera *a)*;

b) nella misura del 30 per cento delle risorse annualmente disponibili, ai periodici editi in Italia, in possesso dei requisiti indicati all'articolo 4, comma 1, lettera *b)*.

2. Nell'ambito delle rispettive quote indicate al comma 1, lettere *a)* e *b)*, i contributi sono così ripartiti:

a) 10 per cento in parti uguali tra tutti gli aventi titolo;

b) 5 per cento in parti uguali fra gli aventi titolo che contribuiscono in modo significativo alla promozione del sistema Italia all'estero e presentino una consistenza informativa di particolare rilevanza;

c) 20 per cento in ragione della diffusione presso le comunità italiane all'estero e dell'apporto alla diffusione della lingua e della cultura italiana, quali desumibili dal numero di copie effettivamente distribuite nell'anno solare di riferimento;

d) 30 per cento in proporzione al numero di copie di effettive uscite documentate nel corso dell'anno;

e) 30 per cento in proporzione al numero di pagine pubblicate per ciascun numero, rapportate al formato tipo di cm 43'59, con esclusione dello spazio pubblicitario;

f) 5 per cento in proporzione al numero di copie vendute anche in formato digitale a fronte di corrispettivi o abbonamenti rispettivamente documentati.

Art. 7.

Norme transitorie e finali

1. Le domande di contributo relative alle pubblicazioni dell'anno 2013 sono presentate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 agosto 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MOGHERINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2014

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne - Prev. n. 2453

Allegato
(art. 1, comma 1)

ELENCO ONERI INTRODOTTI O ELIMINATI

ONERI ELIMINATI: Nessuno

COSA CAMBIA PER IL CITTADINO E/O L'IMPRESA:
I precedenti oneri informativi non vengono eliminati; infatti le imprese richiedenti i contributi possono, in base al nuovo regolamento, continuare a produrre la documentazione secondo le modalità previste nel previgente sistema ovvero conformarsi all'onere informativo introdotto.

ONERI INTRODOTTI

DENOMINAZIONE: Richiesta di certificazione rilasciata da primarie società di revisione operanti nel Paese di riferimento attestanti la tiratura, la distribuzione e la vendita del periodico per area geografica.

RIFERIMENTO NORMATIVO INTERNO: Art.3, comma 3 dello schema del provvedimento.

CATEGORIA DELL'ONERE:

☒ Comunicazione o dichiarazione alla pubblica amministrazione

☐ Domanda alla pubblica amministrazione

☒ Documentazione da conservare

COSA CAMBIA PER IL CITTADINO E/O L'IMPRESA:
Per le imprese richiedenti i contributi l'onere informativo introdotto non è previsto come obbligatorio; è data, infatti, facoltà alle stesse di continuare a produrre la documentazione con le medesime modalità più semplificate previste nel sistema previgente. Tuttavia, al fine di incentivare le imprese ad utilizzare le nuove modalità di certificazione - introdotte per uniformare il settore dei contributi alla stampa periodica all'estero con la normativa generale sui contributi all'editoria, ove tale adempimento è già previsto, e per garantire una maggiore certezza e trasparenza dei dati costituenti il presupposto per l'erogazione del contributo – è stato previsto, all'articolo 3, comma 3 dello schema di provvedimento, un meccanismo premiale a favore delle imprese che adempiono a tale onere informativo.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:

«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.»

— Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«Art. 17, comma 2. - Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— Si riporta il testo degli articoli 1-*bis* e 6 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n.103 recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale»:

«Art. 1-*bis*. *(Contributi a favore di periodici italiani pubblicati all'estero)*. — 1. Nell'ambito delle risorse stanziate sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e nel rispetto del limite di cui all'articolo 2, comma 1, a decorrere dai contributi relativi all'anno 2012, è autorizzata la corresponsione dell'importo complessivo di 2 milioni di euro, in ragione d'anno, di contributi a favore di periodici italiani pubblicati all'estero da almeno tre anni e di pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero da almeno tre anni, anche tramite abbonamenti a titolo oneroso per le pubblicazioni on line.

2. La misura dei contributi per le pubblicazioni di cui al comma 1 è determinata tenendo conto della loro diffusione presso le comunità italiane all'estero, del loro apporto alla diffusione della lingua e della cultura italiane, del loro contributo alla promozione del sistema Italia all'estero, della loro consistenza informativa.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1, tenendo conto del numero di uscite annue, del numero di pagine pubblicate, del numero di copie vendute anche in formato digitale, e riservando una apposita quota parte dell'importo complessivo di cui al comma 1 alle testate che esprimono specifiche appartenenze politiche, culturali e religiose.

4. È istituita una commissione incaricata di accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione ai contributi di cui al presente articolo e di deliberarne la liquidazione, composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri, in pari numero, nonché da rappresentanti del Consiglio generale degli italiani all'estero, della Federazione unitaria della stampa italiana all'estero, della Federazione nazionale della stampa italiana e della Consulta nazionale delle associazioni di emigrazione. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso o rimborso spese comunque denominato ed alle spese di funzionamento si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

«Art. 6. *(Abrogazioni)*. — 1. Sono abrogati:

a) l'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, a decorrere dal 1° gennaio 2013;

b) gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223;

c) l'articolo 3, commi 2, lettera *c)*, e 3, lettera *a)*, della legge 7 agosto 1990, n. 250;

d) l'articolo 1, comma 458, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

d-*bis*) gli articoli 26 e 45 della legge 5 agosto 1981, n. 416; (17)

d-*ter*) l'articolo 3, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62; (17)

d-*quater*) il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 48».

Il D.P.C.M. 14 novembre 2012, n. 252, dal titolo Regolamento recante i criteri e le modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese», è pubblicato nella Gazz. Uff. 4 febbraio 2013, n. 29.

— Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 294 e 337, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante : «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)»:

«Art 1, comma 294 - A favore degli italiani nel mondo sono disposti i seguenti interventi:

a) per un ammontare pari a 2 milioni di euro per l'anno 2014, per le elezioni per il rinnovo dei Comites e del CGIE;

b) per un ammontare pari a 1 milione di euro per l'anno 2014, per il sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

c) per un ammontare pari a 600.000 euro per l'anno 2014, per il rifinanziamento delle attività di assistenza, diretta e indiretta, degli italiani residenti all'estero in condizioni di indigenza;

d) per un ammontare pari a 200.000 euro per l'anno 2014, per il Museo dell'emigrazione italiana con sede in Roma;

e) per un ammontare pari a 200.000 euro per l'anno 2014, in favore delle agenzie specializzate per i servizi stampa dedicati agli italiani residenti all'estero;

f) per un ammontare pari a 1 milione di euro per l'anno 2014, ad integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103».

«Art. 1, comma 337 - Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui all'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, ai fini dell'erogazione delle risorse destinate alla stampa periodica edita e diffusa all'estero, continuano ad applicarsi i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 48».

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 252 del 14 novembre 2012 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per l'articolo 1-*bis* del d.l. n. 63 del 2012 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 recante: «Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE»:

«Art. 2, comma 1- *(Abilitazione all'esercizio della revisione legale)*. — 1. L'esercizio della revisione legale è riservato ai soggetti iscritti nel Registro».

Note all'art. 4:

— Per l'articolo 1-*bis* del d.l. n. 63 del 2012 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Per l'articolo 1-*bis* del d.l. n. 63 del 2012 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 6:

— Per l'articolo 1-*bis* del d.l. n. 63 del 2012 si vedano le note alle premesse.

14G00152

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 2014.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di San Luca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 17 maggio 2013, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2013, con il quale sono stati disposti, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, lo scioglimento del consiglio comunale di San Luca (Reggio Calabria) e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal viceprefetto dr.ssa Rosaria Giuffrè, dal viceprefetto aggiunto dr. Vito Turco e dal funzionario economico finanziario dr.ssa Giulia Rosa;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 settembre 2014;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di San Luca (Reggio Calabria), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 11 settembre 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2014
Interno, foglio n. 1939

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Luca (Reggio Calabria) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 17 maggio 2013, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2013, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per effetto dell'avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente è stata affidata ad una commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità e della corretta gestione delle risorse comunali, pur in presenza di un ambiente reso estremamente difficile per la storica e radicata presenza della criminalità organizzata.

Come rilevato dal prefetto di Reggio Calabria nella relazione dell'8 agosto 2014, con la quale è stata chiesta la proroga della gestione commissariale, nonostante i positivi risultati conseguiti dall'organo straordinario, l'avviata azione di riorganizzazione e di risanamento dell'istituzione locale non può ritenersi conclusa.

La situazione generale del comune e la necessità di completare gli interventi già avviati sono stati anche oggetto di approfondimento da parte del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale di Reggio Calabria, nella riunione dell'8 agosto 2014 nel corso della quale è stato espresso parere favorevole al prosieguo della gestione commissariale.

Le azioni intraprese dalla commissione straordinaria, rivolte al necessario ripristino della legalità ed a garantire il regolare andamento dei servizi, sono state improntate alla massima discontinuità rispetto al passato, per dare inequivocabili segnali della forte presenza dello Stato e per interrompere le diverse forme di condizionamento riscontrate nella vita amministrativa dell'ente.

L'attività dell'organo straordinario ha riguardato innanzitutto gli ambiti ove era più evidente l'ingerenza delle locali consorterie, intervenendo sulle molteplici situazioni di criticità emerse in sede di accesso ispettivo.

In tal senso sono state poste in essere significative iniziative volte ad una generale riorganizzazione dell'apparato amministrativo unitamente ad un recupero di agibilità finanziaria quali elementi necessari per assicurare un'attività gestionale rispondente ai principi di trasparenza e legalità. A tal fine è stato dato corso anche ad una ristrutturazione del sito Web con lo scopo di rendere l'informazione ai cittadini più accessibile e fruibile.

Sono stati adottati numerosi regolamenti ed è stata avviata una generale revisione delle procedure gestionali, al fine di disciplinare l'attività degli uffici con l'obiettivo di evitare futuri condizionamenti esterni da parte della locale criminalità.

In tale ambito, uno degli interventi sui quali si è incentrata l'azione della commissione straordinaria ha riguardato la sospensione dell'applicazione del regolamento comunale concernente l'affitto dei terreni agricoli, predisponendo nel contempo, per l'aggiudicazione dei terreni produttivi, un bando pubblico in conformità alle linee guida comunitarie.

Il perfezionamento di tale attività consentirà di porre fine ad una condizione di prolungato immobilismo gestionale dovuto a sorpassate e improduttive forme di amministrazione di tali beni.

Sono stati disposti interventi anche nel settore ambiente, con la predisposizione di un progetto per la realizzazione di un impianto di depurazione delle acque e l'avvio delle attività preliminari per la richiesta di concessione di un mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti.

Nel settore dei lavori pubblici sono inoltre stati avviati interventi straordinari di manutenzione della rete viaria e delle reti idriche e fognarie del centro urbano, lavori che una volta conclusi produrranno positivi riflessi in termini di decoro urbano.

Le verifiche disposte nel settore dei lavori pubblici hanno inoltre evidenziato che sebbene fossero stati disposti finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche, le relative gare non erano state aggiudicate ed in altri casi i lavori per la loro realizzazione erano stati interrotti.

L'organo di gestione straordinaria ha conseguentemente avviato un'attività di recupero delle progettazioni delle opere di più rilevante interesse per il territorio. Più in particolare sono attualmente in fase di ultimazione i progetti di adeguamento della palestra della scuola elementare e di realizzazione di un campo sportivo polivalente presso la scuola media.

Sono inoltre stati aggiudicati e sono in corso di ultimazione i lavori di rifacimento di una delle vie principali del centro storico ed è in itinere la procedura di aggiudicazione dei lavori di consolidamento di una parte del centro abitato resasi necessaria a seguito di uno smottamento di terreno su cui insistono alcune abitazioni.

Il perfezionamento delle menzionate attività, attesa anche la loro rilevanza economica, è opportuno che prosegua sotto la vigilanza della commissione straordinaria affinché sia assicurata la dovuta trasparenza e imparzialità ed evitare il riprodursi di ingerenze da parte delle consorterie locali.

Nel settore sociale l'organo di gestione straordinaria, tenuto conto delle avvertite esigenze della popolazione più bisognosa, in particolare anziani ed ammalati, ha provveduto ad affidare, all'esito di procedura concorsuale pubblica, il servizio di assistenza sociale ad una cooperativa mettendo a disposizione due locali all'interno della casa comunale.

È stato inoltre disposto il cambio di destinazione d'uso, per fini sociali e turistici, di un immobile comunale e si è proceduto alla stipula di un'apposita convenzione con l'ente parco dell'Aspromonte per la riqualificazione e l'utilizzo di un'area attigua all'immobile con il fine di realizzare, a beneficio della cittadinanza, un parco urbano attrezzato con annesso «centro visita».

La richiesta di proroga della gestione straordinaria è altresì fondata sulla necessità di portare a termine gli interventi intrapresi nel settore relativo all'assetto del territorio, che risente notevolmente della carenza di una pregressa programmazione e di una mancata azione di vigilanza e controllo.

In tale ambito, le direttrici su cui si è mossa l'azione dell'organo di gestione straordinaria sono prevalentemente due: la definizione dei procedimenti di sanatoria di numerosi immobili di edilizia privata costruiti su suolo comunale e la stesura, in forma associata con un comune limitrofo, del nuovo strumento urbanistico nella forma del piano strutturale.

L'adozione del nuovo strumento urbanistico assicurerà una corretta gestione delle relative procedure e eviterà l'insorgere di possibili manovre speculative della criminalità organizzata, i cui segnali di attività sul territorio sono tuttora presenti.

Importanti iniziative sono state avviate nel settore economico finanziario al fine di incrementare le entrate patrimoniali dell'ente, prevedendo nuove procedure di accertamento e di riscossione dei tributi nonché di recupero coattivo dei crediti.

È inoltre in corso di perfezionamento un sistema integrato per l'incasso delle entrate proprie dell'ente c prevede l'introduzione di forme di semplificazione dei pagamenti.

Per i motivi descritti risulta necessario che la commissione disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso e per perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di illecite interferenze della criminalità organizzata.

Ritengo pertanto che, sulla base di tali elementi, ricorrano, ai sensi dell'art. 143, comma 10 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le condizioni per l'applicazione della proroga della durata del provvedimento con il quale la gestione del comune di San Luca (Reggio Calabria) è stata affidata, per la durata di mesi diciotto, ad una commissione straordinaria.

Roma, 10 settembre 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A07182

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 2014.

Scioglimento del consiglio comunale di Pietracamela e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Pietracamela (Teramo);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 29 luglio 2014, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pietracamela (Teramo) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Silvana D'Agostino è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 15 settembre 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Pietracamela (Teramo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Antonio Di Giustino.

Il citato amministratore, in data 29 luglio 2014, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Teramo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 18 agosto 2014, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pietracamela (Teramo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Silvana D'Agostino.

Roma, 3 settembre 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A07183

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 2014.

Scioglimento del consiglio comunale di Cerreto d'Esi e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Cerreto d'Esi (Ancona);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da otto consiglieri su dodici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cerreto d'Esi (Ancona) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Angela Buzzanca è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 15 settembre 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cerreto d'Esi (Ancona), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da otto componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 7 agosto 2014, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Ancona ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 7 agosto 2014, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cerreto d'Esi (Ancona) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Angela Buzzanca.

Roma, 3 settembre 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A07198

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 2014.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del comune di Ceccano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 8 luglio 2014, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono stati disposti lo scioglimento del consiglio comunale di Ceccano (Frosinone) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dottor Edoardo D'Alascio;

Considerato che il dottor Edoardo D'Alascio è stato destinato ad altro incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Emilio Dario Sensi è nominato commissario straordinario per la gestione del comune di Ceccano (Frosinone), in sostituzione del dottor Edoardo D'Alascio, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 15 settembre 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con d.P.R. in data 8 luglio 2014, il consiglio comunale di Ceccano (Frosinone) è stato sciolto ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la contestuale nomina di un commissario straordinario nella persona del dott. Edoardo D'Alascio.

Considerato che il dott. Edoardo D'Alascio è stato destinato ad altro incarico, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla sostituzione nell'incarico di commissario straordinario presso il comune di Ceccano (Frosinone) del dott. Edoardo D'Alascio con il dott. Emilio Dario Sensi.

Roma, 3 settembre 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A07199

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 2014.

Accettazione delle dimissioni rassegnate dall'ing. Roberto REGGI dalla carica di Sottosegretario di Stato all'Istruzione, all'università e alla ricerca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 febbraio 2014, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;

Viste le dimissioni rassegnate dall'ing. Roberto REGGI dalla carica di Sottosegretario di Stato all'Istruzione, all'università e alla ricerca;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni rassegnate dall'ing. Roberto REGGI dalla carica di Sottosegretario di Stato all'Istruzione, all'università e alla ricerca.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 19 settembre 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GIANNINI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2014

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri Giustizia e Affari esteri, reg.ne - prev. n. 2583

14A07320

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 15 settembre 2014.

Applicazione della sanzione, per accertamento successivo, al comune di Varedo per mancato rispetto del patto di stabilità interno, relativo all'anno 2011.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Visto il comma 28 dell'art. 31 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, il quale stabilisce che, nel caso di violazione del patto di stabilità interno accertata oltre l'anno successivo a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni si applicano nell'anno successivo a quello in cui è accertato il mancato rispetto del patto stesso;

Vista la nota n. 57754 del 8 luglio 2014 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e finanze, con la quale è stato comunicato che il comune di Varedo è risultato non rispettoso del patto di stabilità interno per l'anno 2011, a seguito di accertamento successivo e, conseguentemente, è assoggettato, nell'anno 2014, ai sensi del citato comma 28 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, alla sanzione per riduzione di risorse;

Visto il comma 384 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, il quale stabilisce che per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni vigenti in materia di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore dei comuni della regione Siciliana e della regione Sardegna si intendono riferite al fondo di solidarietà comunale;

Considerato che nella predetta nota dell'8 luglio 2014 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato viene rappresentato che, secondo la normativa vigente per le sanzioni conseguenti all'inosservanza del patto di stabilità 2011, la sanzione stessa non può superare il 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo;

Considerato che agli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità in via ordinaria nell'anno 2011, il citato 3 per cento delle entrate correnti è stato calcolato sulla base dei certificati di conto consuntivo dell'anno 2010, per cui anche per questo caso occorre considerare la stessa annualità di certificazione;

Decreta:

Art. 1.

Determinazione della sanzione

1. Il comune di Varedo è assoggettato ad una sanzione, per inadempienza del patto di stabilità relativo all'anno 2011, per l'importo di euro 352.877,61 determinato in misura non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nel certificato al conto consuntivo 2010, per accertamento successivo della violazione del patto di stabilità interno relativo all'anno 2011.

Art. 2.

Applicazione della sanzione

1. La sanzione comporta la riduzione delle risorse spettanti a titolo di fondo di solidarietà comunale dell'anno 2014 previste dall'art. 1, comma 380 e seguenti della legge 24 dicembre 2012 n. 228, e sarà riportata fra i dati delle assegnazioni finanziarie 2014 che verranno divulgate sulle pagine del sito internet della Direzione centrale della finanza locale di questo Ministero.

2. In caso di insufficienza di risorse per operare la riduzione, la somma residua sarà versata dal comune entro il 31 dicembre 2014, tramite la locale Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, all'entrata del bilancio dello Stato, Capo X, capitolo 3509, art. 2, previa apposita comunicazione agli enti, da parte del Ministero dell'interno.

3. In caso di mancato versamento al bilancio dello Stato della predetta somma residua, il recupero sarà operato secondo le procedure previste ai commi 128 e 129 dell'art. 1 della predetta legge n. 228 del 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 2014

Il Capo del Dipartimento: BELGIORNO

14A07176

DECRETO 15 settembre 2014.

Applicazione della sanzione, a talune province per mancato rispetto del patto di stabilità interno, relativo all'anno 2013.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Visto il comma 26, lettera *a)* dell'art. 31 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, il quale stabilisce che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e che gli enti locali della regione Siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella medesima misura;

Visto l'art. 15, comma 1-*bis*, del decreto legge 6 maggio 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, il quale prevede che, nel caso in cui il comparto province consegua l'obiettivo di patto di stabilità interno ad esso complessivamente assegnato per l'anno 2013, la sanzione di cui al richiamato art. 31, comma 26, lettera *a)*, della legge 183 del 2011 e successive modificazioni, si applica alle province che non rispettano il patto per l'anno 2013 nel senso che l'ente medesimo è assoggettato alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo;

Vista la nota n. 57754 del 8 luglio 2014 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e finanze, con la quale è stato comunicato l'elenco delle sole province che non partecipano alla sperimentazione di cui all'art. 36, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e che risultano non rispettose del patto di stabilità interno 2013, con l'indicazione della differenza tra il risultato conseguito e l'obiettivo assegnato;

Vista la successiva nota n. 64570 del 31 luglio 2014 del citato Dipartimento, con la quale ad integrazione della precedente, è stato comunicato l'elenco delle province che partecipano alla predetta sperimentazione e che risultano non rispettose del patto di stabilità 2013, con indicazione della differenza tra l'obiettivo 2013 e il saldo finanziario conseguito, da assoggettare alla sanzione di cui al citato comma 26 lettera *a)* dell'art. 31, della legge n. 183 del 2011;

Preso atto che con la predetta ultima nota è stato segnalato che, ai sensi dell'art. 15, comma 1-*bis* del decreto legge n. 16 del 2014, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'art. 31, comma 26, lettera *a)*, della legge n. 183 del 2011, è commisurata alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico e comunque a un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo, avendo il comparto province, alla data del 31 luglio 2014, rispettato complessivamente l'obiettivo assegnato sulla base dei dati delle certificazioni;

Considerato che al momento non sono state ancora formalmente determinate e divulgate le assegnazioni a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali spettanti alle province per il corrente anno, e quindi non sono note le assegnazioni sulle quali è possibile operare le riduzioni di risorse per le predette sanzioni;

Decreta:

Art. 1.

Determinazione della sanzione

1. Le province indicate nell'elenco che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, non rispettose del patto di stabilità interno 2013, sono assoggettate alla sanzione, per l'importo a fianco di ciascuna indicato, determinato in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico e, comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nel certificato al conto consuntivo 2012;

Art. 2.

Applicazione della sanzione

1. La sanzione comporta la riduzione delle risorse spettanti a titolo di fondo di sperimentale di riequilibrio per l'anno 2014 ovvero, per la provincia di Messina, dei trasferimenti erariali spettanti per l'anno 2014, come determinati ai sensi dell'art. 10 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito nella legge 2 maggio 2014, n. 68. A tal fine detta riduzione sarà riportata fra i dati delle assegnazioni finanziarie 2014 che verranno divulgate sulle pagine del sito internet della Direzione centrale della finanza locale di questo Ministero.

2. In caso di insufficienza di risorse per operare la riduzione, la somma residua sarà versata dalle province entro il 31 dicembre 2014, tramite la locale Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, all'entrata del bilancio dello Stato, Capo X, capitolo 3509, art. 2, previa apposita comunicazione agli enti, da parte del Ministero dell'interno.

3. In caso di mancato versamento al bilancio dello Stato della predetta somma residua, il recupero sarà operato secondo le procedure previste ai commi 128 e 129 dell'art. 1 della predetta legge n. 228 del 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 2014

Il Capo del Dipartimento: BELGIORNO

ALLEGATO *A*

DETERMINAZIONE SANZIONE PATTO DI STABILITA' ANNO 2013

Provincia	Prov.	Anno Certificazione per calcolo 3% entrate correnti	Importo sanzione
CHIETI	CH	2012	1.434.319,69
VIBO VALENTIA	VV	2012	819.000,00
IMPERIA	IM	2012	1.551.566,67
MESSINA	ME	2012	2.359.618,56
PESARO E URBINO	PU	2012	2.407.755,53

14A07177

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 marzo 2014.

Estensione d'impiego relativamente alle colture del prodotto fitosanitario «Afalon DS».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e, abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento di adeguamento al progresso tecnico e scientifico n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Visto il decreto n. 6674, del 24 aprile 1986, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 12 ottobre 2012, con il quale è stato registrato il prodotto fitosanitario denominato AFALON DS a base della sostanza attiva linuron, a nome dell'impresa, Agan Chemical Manufacturers Ltd, rappresentata in Italia dall'Impresa Makhteshim Agan Italia, con sede legale in Grassobbio (Bergamo), via Zanica 19;

Vista la richiesta presentata dall'impresa Agan Chemical Manufacturers Ltd, rappresentata in Italia dall'impresa Makhteshim Agan Italia, con sede legale in Grassobbio (Bergamo), via Zanica 19, diretta ad ottenere una nuova autorizzazione per situazioni di emergenza fitosanitaria, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1 del Reg. 1107/2009, per l'impiego della sostanza attiva linuron sulla coltura del cardo destinato all'alimentazione zootecnica, in post-emergenza;

Tenuto conto dell'orientamento espresso dallo Steering Committee interzonale che ha deciso che le procedure che non richiedono una valutazione del rischio o dell'efficacia, perché ricomprese in valutazioni già effettuate possono essere considerate nazionali;

Visto il parere espresso a seguito delle riunioni interministeriali del 27 febbraio 2014 e 7 marzo 2014, e confermato dalla sopracitata Commissione consultiva, sentita tramite consultazione per via telematica, con il quale si è ritenuto di non concedere l'autorizzazione ai sensi del sopra citato art. 53 del Reg. 1107/2009, ma di estendere, in via definitiva con procedura nazionale, l'utilizzo del prodotto fitosanitario AFALON DS, registrazione n. 6674, all'impiego sulla coltura del cardo per la produzione di farine destinate all'alimentazione zootecnica, in fase di post-emergenza;

Visto il pagamento della tariffa a norma del D.M. 28 settembre 2012, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Decreta:

È autorizzata l'estensione d'impiego relativamente alla coltura del cardo destinato alla produzione di farine per l'alimentazione zootecnica, in fase di post-emergenza, del prodotto fitosanitario denominato AFALON DS, registrato al numero 6674, a nome dell'impresa, Agan Chemical Manufacturers Ltd, rappresentata in Italia dall'impresa Makhteshim Agan Italia, con sede legale in Grassobbio (Bergamo), via Zanica 19, preparato negli stabilimenti e nelle taglie già autorizzati.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a rietichettare il prodotto fitosanitario non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un facsimile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego del prodotto fitosanitario in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata.

Roma, 25 marzo 2014

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

AFALON DS

Composizione
Linuron puro g 37,6 (= 450 g/l)
Coformulanti q.b.a g 100
Contiene benzisotiazolinone: può provocare una reazione allergica

TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per ingestione. Possibilità di effetti cancerogeni – Prove insufficienti. Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Può danneggiare i bambini non ancora nati. Possibile rischio di ridotta fertilità.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS Ltd.
P.O.B. 262 – 77100 Ashdod – ISRAELE
Rappresentata in Italia da:
MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.r.l.
Via Zanica, 19- 24050 Grassobbio (BG) – Tel.035328811

Stabilimenti di produzione:
AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS Ltd - 77102 Ashdod Israele
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi)
ARAGONESAS AGRO, S.A. AVDA.DE LA INDUSTRIA 60, 28970 HUMANES, ESPAN
Distribuito da:
Makhteshim Agan Italia S.r.l. – Grassobbio (BG)
Autorizzazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 6674 del 24/04/86

ml 250; litri 1-5 Partita n. vedi timbro

Prescrizioni supplementari: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
NORME PRECAUZIONALI: Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante. Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali areati diversi da quelli adibiti ad altre preparazioni agricole, quali depositi di frutta o verdura, deposito mangimi. Non impiegare il prodotto in prossimità di corsi acqua.

AFALON DS

Erbicida selettivo - dispersione acquosa

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite, nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito, e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
AFALON DS esplica la sua azione per via radicale e per via fogliare combattendo le più comuni erbe dicotiledoni e monocotiledoni annuali quali: Amaranto (*Amaranthus spp.*), Anagallide (*Anagallis arvensis*), Atriplice (*Atriplex spp.*), Borsa del pastore (*Capsella bursa-pastoris*), Farinaccio (*Chenopodium spp.*), Sanguinella (*Digitaria sanguinalis*), Giavone (*Echinochloa spp.*), Galinsoga (*Galinsoga parviflora*), Camomilla (*Matricaria chamomilla*), Papavero (*Papaver rhoeas*), Piantaggine (*Plantago spp.*), Fienarola (*Poa annua*), Poligono (*Polygonum spp.*), Porcellana (*Portulaca oleracea*), Rafano (*Raphanus raphanistrum*), Senecio (*Senecio spp.*), Panicastrella (*Setaria spp.*), Senape selvatica (*Sinapsi arvensis*), Erba morella (*Solanum nigrum*), Grespino (*Sonchus spp.*), Centocchio (*Stellaria media*), Erba storna (*Thiapsi arvensis*), Ortiche (*Urtica spp.*), Veronica (*Veronica spp).*
Alle dosi selettive per le colture non combatte le erbe perennanti ad apparato radicale bulboso e rizomatoso.

PRINCIPALI APPLICAZIONI:
Asparago: il trattamento si effettua sul terreno già sistemato prima della fuoriuscita dei turioni. La dose d'impiego è di 1-2 L/ha in 400-600 litri d'acqua.
Carciofaia di nuovo impianto: 0,8-1,4 L/ha in 600-800 litri d'acqua dopo la messa a dimora degli ovuli e prima della fuoriuscita dei germogli dal terreno.
Carciofaia di nuovo impianto riprodotta per carducci (polloni): 1-1,5 L/ha in 600-800 litri d'acqua, 15-25 giorni dopo la messa a dimora dei carducci.
Carciofaia di vecchio impianto: 1,2-1,5 l/ha in 600-800 litri d'acqua, alla ripresa vegetativa prima che i germogli raggiungano la lunghezza di 15-20 cm.
Cardo (*Cynara Cardunculus L.*): impiego in post–emergenza, alla dose di 0,5 -1 litro/ha di prodotto in 100-300 litri di acqua.
Carota: Impiego in pre-emergenza: la dose non deve superare 2 l/ha in 400-600 litri d'acqua, effettuando il trattamento prima della germinazione del seme che deve essere ben coperto dal terreno.
Impiego in post-emergenza: la dose varia da 1,5 a 2 l/ha in 400-600 litri d'acqua ed il trattamento si effettua a partire da quando le carote hanno completamente formato il secondo palco fogliare (4 foglie vere), scegliendo il momento e la dose idonei in funzione dello sviluppo delle infestanti.
Impiego misto in pre e post-emergenza: si consiglia la dose di 1,5 l/ha dopo la semina in pre-emergenza, ed una seconda applicazione alla stessa dose quando le piante hanno differenziato le 4 foglie vere (dopo circa un mese dalla nascita delle piante).
Fagiolo, fagiolino: solo in pre-emergenza subito dopo la semina, alla dose di 1-1,25 l/ha in 400-600 litri d'acqua, per terreni di medio impasto; in terreni leggeri ridurre la dose a 0,8 l/ha.
Finocchio: si impiega AFALON DS in post-emergenza a partire da quando la coltura ha differenziato la quarta foglia vera, alla dose di 0,5-1- l/ha in 400-600 litri d'acqua.
Girasole: solo in pre-emergenza della coltura, subito dopo la semina, alla dose di 1-1,25 l/ha in 400-600 litri d'acqua.
Mais: AFALON DS si impiega solo in pre-emergenza, subito dopo la semina, su colture di primo e secondo raccolto, alle seguenti dosi in 400-600 litri d'acqua: 1,3 l/ha nei terreni argillosi o torbosi, 1,1 l/ha nei terreni di medio impasto, in miscela con altri erbicidi.
Patata: solo in pre-emergenza della coltura, subito dopo la semina, alla dose media di 2 l/ha in 400-600 litri d'acqua; in terreni leggeri ridurre la dose a 1,5 l/ha; impiegare sempre in miscela con altri erbicidi selettivi.
Sedano: il trattamento si effettua a partire da 8-10 giorni dal trapianto in pieno campo. La dose d'impiego è di 1,5-2 l/ha in 400-600 litri d'acqua.
Soia: in Pre-emergenza della coltura alla dose di 0,9-1,5 l/ha in 400-600 litri d'acqua.
COMPATIBILITA': AFALON DS è generalmente miscibile con i principali diserbanti. Nei casi dubbi è comunque opportuno verificare la compatibilità fisica dei formulati.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Alle normali dosi d'impiego la persistenza nel terreno di AFALON DS non supera i 2-3 mesi per cui si ha una buona durata di efficacia, senza pericolo alcuno di inconvenienti per le colture che seguono nella rotazione. Non trattare in giornate eccessivamente calde o soleggiate. Eseguire il diserbo in giornate poco ventilate.
Evitare superdosaggi e sovrapposizioni durante i trattamenti.
RISCHI DI NOCIVITA': Attenzione: Il prodotto tal quale contiene sostanza altamente tossica per gli organismi acquatici, tossica per gli insetti utili.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 60 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU ASPARAGO, CARCIOFO, CAROTA, FINOCCHIO, FAGIOLO, FAGIOLINO, MAIS, PATATA, SEDANO

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ad agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del ..."
25 MAR. 2014

14A07180

DECRETO 25 marzo 2014.

Estensione d'impiego relativamente alle colture del prodotto fitosanitario «Leopard 5 EC».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento di adeguamento al progresso tecnico e scientifico n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Visto il decreto n. 11243, del 15 marzo 2002, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 27 giugno 2013, con il quale è stato registrato il prodotto fitosanitario denominato Leopard 5 EC, a base della sostanza attiva quizalofop-p-etile, a nome dell'impresa, Agan Chemical Manufacturers Ltd, rappresentata in Italia dall'impresa Makhteshim Agan Italia, con sede legale in Grassobbio (Bergamo), via Zanica 19;

Vista la richiesta presentata dall'impresa Agan Chemical Manufacturers Ltd, rappresentata in Italia dall'impresa Makhteshim Agan Italia, con sede legale in Grassobbio (Bergamo), via Zanica 19, diretta ad ottenere una nuova autorizzazione per situazioni di emergenza fitosanitaria, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1 del Reg. 1107/2009, per l'impiego della sostanza attiva quizalofop-p-etile sulla coltura del cardo destinato all'alimentazione zootecnica, in post-emergenza;

Tenuto conto dell'orientamento espresso dallo Steering Committee interzonale che ha deciso che le procedure che non richiedono una valutazione del rischio o dell'efficacia, perché ricomprese in valutazioni già effettuate possono essere considerate nazionali;

Visto il parere espresso a seguito delle riunioni interministeriali del 27 febbraio 2014 e 7 marzo 2014, e confermato dalla sopracitata Commissione consultiva, sentita tramite consultazione per via telematica, con il quale si è ritenuto di non concedere l'autorizzazione ai sensi del sopra citato art.53 del Reg. 1107/2009, ma di estendere, in via definitiva con procedura nazionale, l'utilizzo del prodotto fitosanitario Leopard 5 EC, reg n. 11243, all'impiego sulla coltura del cardo per la produzione di farine destinate all'alimentazione zootecnica, in fase di post-emergenza;

Visto il pagamento della tariffa a norma del D.M. 28 settembre 2012, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Decreta:

È autorizzata l'estensione d'impiego relativamente alla coltura del cardo destinato alla produzione di farine per l'alimentazione zootecnica, in fase di post-emergenza, del prodotto fitosanitario denominato LEOPARD 5 EC, registrato al numero 11243, a nome dell'impresa Agan Chemical Manufacturers Ltd, rappresentata in Italia dall'impresa Makhteshim Agan Italia, con sede legale in Grassobbio (Bergamo), via Zanica 19, preparato negli stabilimenti e nelle taglie già autorizzati.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a rietichettare il prodotto fitosanitario non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un facsimile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. E' altresì tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego del prodotto fitosanitario in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata.

Roma, 25 marzo 2014

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

LEOPARD 5 EC
(Concentrato emulsionabile)
ERBICIDA SELETTIVO DELLE COLTURE INDICATE, EFFICACE CONTRO LE INFESTANTI GRAMINACEE ANNUALI E POLIENNALI.

LEOPARD 5 EC
Autorizzazione Ministero della Salute n° 11243 del 15/03/2002
COMPOSIZIONE
Quizalofop-p-etile puro gr. 5 (=50 g/l)
Coformulanti q.b.a gr.100

AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS Ltd.
P.O.B. 262 - 77100 Ashdod - ISRAELE

Rappresentata in Italia da:
MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.r.l.
via ZANICA 19 – 24050 GRASSOBBIO (BG)-
Tel. 035 328811

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Stabilimento di produzione: **AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS Ltd. P.O.B. 262 - 77100 Ashdod – ISRAELE**

Confezionato da: **ALTHALLER ITALIA – San Colombano al Lambro (MIlano)**

Contenuto **mL 250 – 500; L 1-5-10-20** Partita n.

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

Prescrizioni supplementari: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi.
Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni.
Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia sintomatica. Ospedalizzare.
Controindicazioni: non provocare il vomito.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il LEOPARD 5 EC è un erbicida di post-emergenza ad azione di contatto e per assorbimento fogliare, indicato per il controllo delle infestanti graminacee annuali e poliennali.
Infestanti controllate:
Graminacee annuali: Avena (*Avena spp.*), Coda di topo (*Alopecurus spp.*), Fienarola (*Poa annua*), Giavone (*Echinochloa spp.*), Loglio (*Lolium spp.*), Pabbio (*Setaria spp.*), Sanguinella (*Digitaria spp.*), Scagliola (*Phalaris* spp.).
Graminacee poliennali: Gramigna comune (*Agropyron repens*), gramigna rampicante (*Cynodon dactylon*), Sorghetta (*Sorghun halepense*).

SETTORI, DOSI ED EPOCHE D'IMPIEGO
Il prodotto è selettivo per le colture orticole quali **aglio, cipolla, carciofo, carota, cavolfiore, cavolo cappuccio, fagiolino, fragola, melone, zucchino, pisello, pomodoro, lattughe e simili, spinacio** e **per barbabietola da zucchero, soia, colza, girasole, tabacco, erba medica e vivai di fruttiferi e di specie ornamentali (non in produzione),** per cui può essere applicato in qualsiasi stadio vegetativo delle stesse.
Contro la maggior parte delle graminacee annuali il prodotto si impiega alla dose di **1-1,5 litri per ettaro** fino alle 3 foglie, oppure alla dose di **1,5-2 litri** nel caso di infestanti in pieno accestimento. Il prodotto va diluito in 300-400 litri di acqua.
Contro *Poa spp.* intervenire alle dosi di 1,5-2 litri quando l'infestante è nello stadio di 1-2 foglie.
Contro *Sorghum halepense* da rizoma e altre perennanti, si può effettuare un trattamento unico a fine levata-inizio botticella alla dose di 2-2,5 litri di prodotto per ettaro, oppure si può intervenire con trattamenti frazionati a 1-1,5 l/ha quando le infestanti sono alte almeno 30 cm, ripetendo successivamente il trattamento sui ricacci.

Il prodotto è inoltre selettivo per la specie erbacea **CARDO** (*Cynara cardunculus L*) per cui può essere applicato in qualsiasi stadio vegetativo della stessa. Contro la maggior parte delle graminacee annuali il prodotto si impiega alla dose di 1-1,5 litri per ettaro in 100-300 litri di acqua.

Il prodotto agisce lentamente ed occorrono 7-15 giorni, in relazione all'andamento stagionale, per manifestare l'effetto erbicida.
Le condizioni climatiche favorevoli alla crescita vegetativa delle infestanti (caldo e buon livello di umidità del terreno) migliorano ed accelerano l'efficacia del prodotto. Per quanto concerne le infestanti perennanti, la frammentazione dei rizomi effettuata con lavorazioni meccaniche migliora l'efficacia del trattamento.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto si usa da solo.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Trattare in assenza di vento in modo da non danneggiare colture sensibili vicine.

RISCHI DI NOCIVITÀ
Avvertenza: nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 60 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER CAVOLO CAPPUCCIO, CIPOLLA, POMODORO, SOIA, GIRASOLE, COLZA, BARBABIETOLA DA ZUCCHERO; 30 GIORNI PER CAVOLFIORE, CAROTA, PISELLO, CARCIOFO, ZUCCHINO, FRAGOLA, MELONE, AGLIO, TABACCO; 20 GIORNI PER ERBA MEDICA, SPINACIO, FAGIOLINO; 15 GIORNI PER LATTUGHE E SIMILI.

Attenzione: da impiegare esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

"Etichetta autorizzata con Decreto dirigenziale del ..."

2 5 MAR. 2014

14A07181

DECRETO 10 aprile 2014.

Modifica del testo dell'etichetta, relativamente alle colture, del prodotto fitosanitario «Antracol 70 WG».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Viste le convenzioni del 1 settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Università degli studi di Milano - MURCOR, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95

Vista la nota dell'Ufficio in data 9 maggio 2011 con la quale è stata richiesta documentazione e dati tecnico - scientifici aggiuntivi indicati dall'Istituto valutatore sopracitato da presentarsi entro 24 mesi dalla data della suddetta nota;

Visto il decreto del 5 ottobre 2011, modificato successivamente con decreto del 23 luglio 2013, con il quale è stato registrato il prodotto fitosanitario denominato ANTRACOL 70 WG, reg n. 14488, a base della sostanza attiva propineb, a nome dell'impresa Bayer Cropscience Srl con sede legale in Milano, viale Certosa 130;

Vista la nota con la quale l'impresa ha presentato, entro i termini di tempo previsti dalla suddetta nota dell'Ufficio, la documentazione ed i dati tecnico - scientifici aggiuntivi ed ha contestualmente chiesto di poter estendere la produzione presso lo stabilimento dell'Impresa Sti Solfotecnica Italiana SpA, con sede legale in Ravenna, via Matteotti, 16;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione presentata dall'impresa in indirizzo a sostegno dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 19 febbraio 2014 con la quale è stata richiesta la documentazione per l'adeguamento alle nuove condizioni di autorizzazione;

Vista la nota pervenuta in data 6 marzo 2014 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Decreta:

È autorizzata la modifica del testo dell'etichetta, relativamente alle colture, del prodotto fitosanitario denominato ANTRACOL 70 WG registrato al n. 14488 in data 5 ottobre 2011, a nome dell'Impresa Bayer Cropscience Srl con sede legale in Milano, Viale Certosa 130, preparato negli stabilimenti e nelle taglie già autorizzate.

L'Impresa è altresì autorizzata ad estendere la produzione presso lo stabilimento dell'impresa Sti Solfotecnica Italiana SpA, con sede legale in Ravenna, via Matteotti, 16.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a rietichettare il prodotto fitosanitario non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un facsimile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego del prodotto fitosanitario in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it, e sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata.

Roma, 10 aprile 2014

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ANTRACOL® 70 WG

Etichetta/Foglio illustrativo

FUNGICIDA ORGANICO
per irrorazioni su vite, melo, pero, pomodoro, patata, melone, anguria, cetriolo e zucchino.
GRANULARE IDROSOSPENSIBILE

ANTRACOL®70 WG
Composizione
100 g di Antracol 70 WG contengono:
70 g di propineb puro
coformulanti quanto basta a100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e ingestione. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 - 20156 Milano - Tel. 02/3972.1
Officina di produzione e confezionamento: Bayer CropScience AG – Dormagen (Germania)
Officine di confezionamento: Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG);
Bayer SAS – Marle sur Serre (Francia); S.T.I. Solfotecnica Italiana – Cotignola (RA)

Registrazione Ministero della Salute n. 14488 del 05/10/2011
Contenuto netto: 100, 200, 250, 500 g; 1, 2, 5, 10, 12, 15, 20, 25 kg
Partita n.:

Prescrizioni supplementari
Per le applicazioni su melo e pero, per proteggere gli organismi acquatici, non trattare in una fascia di rispetto di 10 metri dai corpi idrici superficiali o, in alternativa, non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri e trattare le file di bordo solo verso l'interno.
Per le applicazioni su melo e pero, per proteggere gli artropodi non bersaglio, non trattare in una fascia di rispetto di 10 metri dalle aree naturali circostanti.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica.
Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 10 APR. 2014

Attenzione - Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

® marchio registrato gruppo Bayer

06.03.2014

www.bayercropscience.it

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 10 APR. 2014

ANTRACOL® 70 WG

FUNGICIDA ORGANICO
GRANULARE IDROSOSPENSIBILE

ANTRACOL®70 WG
Composizione
100 g di Antracol 70 WG contengono:
70 g di propineb puro
coformulanti quanto basta a100

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e ingestione. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 - 20156 Milano - Tel. 02/3972.1

Registrazione Ministero della Salute n. 14488 del 05/10/2011
Contenuto netto: 100 g
Partita n.:

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

® marchio registrato gruppo Bayer

www.bayercropscience.it

06.03.2014

10 APR. 2014

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

ISTRUZIONI PER L'USO

COLTURA	PATOGENO	Dose g/hl	Dose kg/ha
Vite	Peronospora *(Plasmopara viticola)* Escoriosi *(Phomopsis viticola)*	150-200	1,5 - 2
Melo	Ticchiolatura *(Venturia inaequalis)* Alternariosi *(Alternaria spp.)*	150	2,25
Pero	Ticchiolatura *(Venturia pirina)*	150	2,25
Pomodoro	Peronospora *(Phytophthora infestans)* Alternariosi *(Alternaria solani)* Cladosporiosi *(Cladosporium fulvum)*	200	2 - 3
Patata	Peronospora *(Phytophthora infestans)* Alternariosi *(Alternaria solani)*	200	2
Melone, anguria, cetriolo, zucchino	Peronospora *(Pseudoperonospora cubensis)*	200	2

Vite: contro *Plasmopara Viticola, Phomopsis viticola,* intervenire alla dose di 150-200 g/hl (1,5-2 kg/ha), con applicazioni preventive ad intervallo di 7 giorni. Non effettuare più di 2 trattamenti dopo la fioritura.
Melo: contro *Venturia inaequalis, Alternaria* spp., intervenire alla dose di 150 g/hl (2,25 kg/ha), con applicazioni preventive ad intervallo di 7 giorni.
Pero: contro *Venturia pirina,* intervenire alla dose di 150 g/hl (2,25 kg/ha), con applicazioni preventive con intervalli di 7 giorni.
Pomodoro: contro *Phytophthora infestans, Alternaria solani, Cladosporium fulvum*, intervenire alla dose di 200 g/hl (2-3 kg/ha), con applicazioni preventive con intervalli di 7 giorni. La dose maggiore è prevista per colture in serra sviluppate in altezza.
Patata: contro *Phytophthora infestans, Alternaria solani,* intervenire alla dose di 200 g/hl (2 kg/ha), con applicazioni preventive ad intervallo di 7 giorni.
Melone e anguria (pieno campo), cetriolo e zucchino (serra): contro *Pseudoperonospora cubensis,* intervenire alla dose di 200 g/hl (2 kg/ha), con applicazioni preventive ad intervallo di 7 giorni.

Le dosi riportate sono calcolate per irroratrici a volume normale e quantitativi di acqua di 1500 litri/ha per pomacee e per pomodoro in serra, sviluppato in altezza e di 1000 litri/ha per le altre colture. In caso d'impiego con attrezzature a volume basso o ultra-basso, le concentrazioni del prodotto devono essere aumentate in modo da garantire lo stesso dosaggio per ettaro.

Non effettuare più di 3 trattamenti all'anno su melo e pero e non più di 4 trattamenti all'anno sulle restanti colture.

Avvertenze: il prodotto deve essere disperso in acqua alle concentrazioni riportate in tabella. Versare direttamente il prodotto nel serbatoio dell'irroratrice riempito di acqua a metà; riempire quindi con il rimanente quantitativo di acqua e mantenere in agitazione.

Fitotossicità: non applicare il prodotto sulle varietà di pero sensibili come Abate fetel, Armella, Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del comizio, Gentilbianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, S. Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zucchermanna.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 56 giorni prima della raccolta per vite; 14 giorni prima della raccolta per patata; 28 giorni prima della raccolta per pomodoro in serra; 7 giorni prima della raccolta per pomodoro in campo, melone, anguria; 3 giorni prima della raccolta per cetriolo e zucchino. Per melo e pero sospendere i trattamenti subito dopo la fioritura.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 10 APR. 2014

14A07179

DECRETO 4 giugno 2014.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Switch One».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda presentata in data 3 marzo 2014 dall'impresa Syngenta Italia SpA, con sede legale in Milano, via Gallarate n. 139, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Switch One», contenente la sostanza attiva fludioxonil, uguale al prodotto di riferimento denominato Geoxe, registrato al n. 14699 con D.D. in data 28 ottobre 2011, modificato successivamente con decreto in data 8 agosto 2013, dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Geoxe, registrato al n. 14699;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il pagamento della tariffa a norma del decreto ministeriale 28 settembre 2012;

Visto il decreto del 27 aprile 2008 di inclusione della sostanza attiva fludioxonil, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 ottobre 2018 in attuazione della direttiva 2007/76/CE della Commissione del 20 dicembre 2007;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata abrogata dal regolamento CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto regolamento e riportata nell'allegato al regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 ottobre 2018, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 ottobre 2018, l'impresa Syngenta Italia SpA, con sede legale in Milano, via Gallarate n. 139, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato SWITCH ONE con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 400-500; kg 1-1.2-2.5-4-5-6-7.5-8-10-12-12.5-14-15-20-25.

Il prodotto è preparato presso gli stabilimenti delle imprese:

S.ipcam S.p.A., Salerano S/Lambro (Lodi);

Sti Solfotecnica Italiana S.p.A., via Evangelista Torricelli n. 2 - Cotignola (Ravenna);

Torre S.r.l., via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino - Siena).

Il prodotto è importato in confezioni pronte dallo stabilimento dell'impresa estera: Syngenta Crop Protection Monthey SA - Monthey (Svizzera).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 16069.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2014

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

syngenta

SWITCH® ONE

Granuli idrodisperdibili.
Fungicida per la protezione da malattie fungine di melo e pero e dalla muffa grigia della vite.

Composizione
100 g di prodotto contengono:
fludioxonil puro g 50,0
coformulanti q.b. a g 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

PERICOLOSO
PER L'AMBIENTE

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale

SYNGENTA ITALIA S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1

Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)

Registrazione Ministero della Salute n. del

Partita n. vedi corpo della confezione **Kg 1**

Altri stabilimenti di produzione:
S.I.P.C.A.M. S.p.A., Salerano S/Lambro (LO)
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Via Evangelista Torricelli n. 2, Cotignola (RA)
TORRE S.r.l., Via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI)
Altre taglie: g 400-500; Kg 1,2-2,5-4-5-6-7,5-8-10-12-12,5-14-15-20-25

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali di 10 m per la vite e 15 m per il melo e per il pero.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80%.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi di intossicazione: non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo: nelle prove sperimentali eseguite sugli animali si sono rilevati i seguenti sintomi: sedazione, dispnea, esoftalmo, trisma, spasmi muscolari.
Terapia: Sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche
Switch one è un fungicida in granuli idrodisperdibili per la protezione della vite dalla muffa grigia della vite, la prevenzione delle malattie da conservazione di melo e pero con trattamenti in pre-raccolta in campo e la protezione delle pomacee da stemfiliosi ed alternariosi (*Stemphylium* spp. e *Alternaria* spp.).
La sostanza attiva Fludioxonil è dotata di una spiccata attività di superficie; presenta inoltre un meccanismo d'azione diverso da quello di benzimidazoli, dicarbossimidi, anilopirimidine, strobilurine ed inibitori della biosintesi degli steroli.

Il prodotto agisce inibendo l'attività della chinasi MAP (Proteine chinasi attivate da mitogeni) interferendo con i meccanismi di osmoregolazione cellulare.
Switch one è selettivo nei confronti dei più comuni ed importanti insetti ed acari utili.
Utilizzato secondo le indicazioni riportate in etichetta, il prodotto non influenza i processi di fermentazione e le caratteristiche organolettiche dei vini.

Dosi e modalità d'impiego

Colture	Patogeni	Dosi Kg/ha*	Dosi Kg/hl*	Numero di trattamenti	Intervallo minimo tra i trattamenti
VITE (pieno campo)	Muffa grigia (*Botrytis cinerea*)	1	0,100	Massimo 1 trattamento quando sono previsti due trattamenti. Massimo 2 trattamenti quando sono previsti più di tre trattamenti.	21 giorni
MELO e PERO (pieno campo)	Malattie da conservazione (*Gloeosporium spp., Penicillium spp., Alternaria spp., Botrytis cinerea)* Stemfiliosi ed Alternariosi (*Stemphylium spp. e Alternaria spp.)*	0.45	0.03	Massimo 2 trattamenti da frutto-noce a pre-raccolta	7 giorni

*dosi riferite al volume d'acqua di riferimento di 1000 l/ha per la vite e 1500 l/ha per le pomacee.

NOTE
Utilizzare volumi d'acqua massimi di 1000 l/ha per la vite e 1500 l/ha per melo e pero.
In caso di utilizzo di volumi d'acqua inferiori al volume di riferimento mantenere la dose/ha indicata nella tabella.

Strategia antiresistenza
Non superare il numero massimo di trattamenti indicati.
In ogni caso non superare il numero massimo di due trattamenti per ciclo colturale con fungicidi aventi lo stesso meccanismo d'azione.

Sospendere i trattamenti prima della raccolta: vite (da vino): 21 giorni; vite (da tavola): 7 giorni; melo e pero: 3 giorni.

Fitotossicità
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Si consiglia di eseguire preventivamente dei saggi su piccole superfici onde rilevare eventuali sensibilità varietali e per verificare la compatibilità delle miscele.
Osservare scrupolosamente le dosi e le modalità d'impiego indicate.

Compatibilità
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.....

4 GIU. 2014

14A07192

DECRETO 4 giugno 2014.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Mesozin 70 WG».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda presentata in data 19 marzo 2014 dall'impresa Feinchemie Schwebda GmbH, con sede legale in Straßburger Strasse, 5 - Eschwege 37269 (Germania), intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Mesozin 70 WG», contenete la sostanza attiva metribuzin, uguale al prodotto di riferimento denominato Feinzin70 DF registrato al n. 14058 con D.D. in data 17 gennaio 2012, dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Feinzin70 DF registrato al n. 14058;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il pagamento della tariffa a norma del decreto ministeriale 28 settembre 2012;

Visto il decreto del 31 luglio 2007 di inclusione della sostanza attiva metribuzin, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 30 settembre 2017 in attuazione della direttiva 2007/25/CE della Commissione del 23 aprile 2007;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata abrogata dal regolamento CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto regolamento e riportata nell'allegato al regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 30 settembre 2017, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 settembre 2017, l'impresa Feinchemie Schwebda GmbH, con sede legale in Straßburger Strasse, 5 - Eschwege 37269 (Germania), è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato MESOZIN 70 WG con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 250-500; kg 1.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera:

Agan Chemical Manifacturers Ltd - Ashdod 77102 - Israele,

nonché confezionato presso lo stabilimento Chemark Kft. - 8182 Peremarton - Ungheria.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 16071.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2014

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

MESOZIN 70 WG

Composizione
100 g di prodotto contengono:
Metribuzin puro 70 g
coadiuvanti, solventi q.b. a 100 g

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: R50/53 - Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: S2 - Conservare fuori della portata dei bambini. **S13** - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. **S20/21** - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. **S29/56** - Non gettare i residui nelle fognature. Smaltire questo materiale e relativi contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali autorizzato. **S57** - Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. **S61** - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

FEINCHEMIE SCHWEBDA GmbH
Edmund Rumpler Str.6, D-51149 Koln, (Germania)
Tel. 035 328811

STABILIMENTI DI PRODUZIONE:
AGAN Chemical Manufacturers Ltd - Ashdod 77102 Israel
Stabilimento di confezionamento:
CHEMARK Kft. – 8182 Peremarton – Ungheria

Registrazione del Ministero della Salute n. ....
CONFEZIONE: 250-500 g; 1 Kg Partita n°.vedi timbro

Distribuito da: **DuPont de Nemours Italiana S.r.l. - Milano**

Prescrizioni supplementari: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti erimatose a dermatiti necrotizzanti) Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulo-necrosi renale acuta ed epato-necrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito e diarrea) e cefalea, oltre naturalmente, a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. . Metabolismo: dopo l'ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata, l'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia: sintomatica.
AVVERTENZA: consultare un centro anti-veleni.

MESOZIN 70 WG

DISERBANTE INDICATO PER LE COLTURE DI PATATA, POMODORO, SOIA, ERBA MEDICA, CAROTA, FRUMENTO E ORZO IN FORMULAZIONE DI MICROGRANULI IDRODISPERSIBILI

MODALITÀ D'IMPIEGO:
Erbicida in formulazione di microgranuli idrodispersibili che agisce sia per via radicale che fogliare sulle seguenti infestanti: Alopecurus myosuroides (coda di volpe), Amaranthus spp (amaranto), Anagallis arvensis (anagallide), Atriplex patula (atriplice maggiore), Capsella bursa-pastoris (borsa del pastore), Centaurea cyanus (fiordaliso), Chenopodium album (farinaccio), Chenopodium spp. (farinello), Digitaria sanguinalis (sanguinella), Fumaria spp. (fumaria), Geranium spp. (geranio), Lamium spp. (falsa ortica), Lolium spp. (loglio, Matricaria camomilla (camomilla), Mercurialis annua (mercorella), Panicum spp. (panico), Poa annua (fienarola), Polygonum spp. (poligono), Portulaca oleracea (erba porcellana), Raphanus raphanistrum (ravanello selvatico), Senecio vulgaris (erba calderina), Sinapsi arvensis (senape selvatica), Sonchus oleraceus (crespino comune), Spergula arvensis (spergola), Stellaria media (centocchio), Thlaspi spp. (erba storna), Urtica dioica (ortica), Veronica spp. (veronica) ecc.
Viene indicato sulle seguenti colture :
Patata: trattamento in pre-emergenza : 0,25 – 0,40 kg/ha in 200-500 litri d' acqua. Impiegare la dose minore nei terreni leggeri e quella maggiore in quelli pesanti, escludendo i terreni sabbiosi. Trattamenti in post-emergenza: 0,25-0,30 kg/ha in 200-500 lt di acqua, riservando la dose maggiore ai terreni pesanti.
N.B.: il prodotto si è dimostrato perfettamente tollerato dalle seguenti varietà di patata: Admirandus, Alkamaria, Apollo, Arsy, Bea, Bintje, Cardinal, Desiree, Favorita, Humalda, Kennebec, Majestic, Monnalisa, Primura, Resj, Rosanna, Saxia, Sirtema, Spunta, Tonda di Berlino, Vokal.
Pomodoro: trattamento in pre-semina e pre-trapianto: 0,25 - 0,30 kg/ha in 200-500 litri d'acqua intervenendo 7-14 giorni prima della semina sul terreno già preparato senza interrare. Trattamenti di post-emergenza e post-trapianto: 0,25-0,4 kg/ha riservando la dose maggiore ai terreni pesanti e intervenendo dopo il diradamento o dopo che le piantine hanno superato la crisi di trapianto. Al momento del trattamento le piantine devono aver differenziato almeno 8-9 foglie (pre-fioritura).
Carota: 0,25-0,35 kg/ha in 200-500 l/ha di acqua, in post-emergenza (dallo stadio 3 foglie vere).
Soia: 0,25-0,35 kg/ha in pre-semina o pre-emergenza in 200-500 l/ha.
Non impiegare in terreni molto leggeri o torbosi.
Medica: 0,50 kg/ha in terreni leggeri; 0,75 kg/ha in terreni di medio impasto, pesanti e molto pesanti sempre in 200-500 litri d'acqua, intervenendo in autunno dopo l'ultimo sfalcio, quando la coltura è entrata in riposo vegetativo a seguito delle prime brinate.
Frumento tenero, Frumento duro e Orzo: 0,1 kg/ha in 200-500 l/ha, intervenendo in post-emergenza, dallo stadio di 2 foglie a fine accestimento.

AVVERTENZE: eseguire il trattamento in giornate senza vento, avendo cura di distribuire uniformemente la soluzione su tutta la superficie da trattare, evitando sovrapposizioni e di raggiungere altre colture adiacenti. A lavoro ultimato lavare accuratamente pompe e recipienti usati per la preparazione della soluzione.

COMPATIBILITÀ: per la medica il prodotto può essere miscelato solamente con diserbanti a reazione neutra (per esempio metabenztiazuron) per aumentare il campo di azione contro le infestanti. L'impiego su frumento di MESOZIN 70 WG in miscela con altri diserbanti di post-emergenza (per esempio 2,4D+MCPA, tralkoxydim, fluroxipir, triasulfuron, fenoxaprop-ethyl, tribenuron-methyl) permette di ampliarne lo spettro d'azione e migliorarne l'efficacia contro le infestanti sopra citate.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ: non effettuare il diserbo su pomodoro in serra e sotto tunnel e nei terreni molto leggeri; non intervenire in pre-semina del pomodoro nei seguenti casi :
a) qualora si usi un quantitativo di seme inferiore a 2,5 kg/ha in quanto la coltura risulterebbe più sensibile in caso di repentini abbassamenti di temperatura;
b) nei cosidetti "terreni bianchi" che formano la crosta al momento della emergenza delle piantine. Per l'intervento in post-emergenza o post-trapianto attenersi alle seguenti :
a) in caso di necessità di irrigazione al momento del diserbo, eseguirla almeno 6-7 giorni prima del trattamento
b) non diserbare una coltura sofferente (ad esempio per siccità, alte o basse temperature, ristagni d'acqua etc.);
c) le eventuali fresature devono essere superficiali per non danneggiare l'apparato radicale del pomodoro e devono essere eseguite 5 - 10 giorni prima del trattamento. Per quanto riguarda la patata non effettuare il trattamento su: Draga, Jarla e Vivax in quanto si sono dimostrate sensibili al prodotto.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta per pomodoro, 60 giorni per soia e medica.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

4 GIU. 2014

"Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del ..."

14A07197

DECRETO 4 giugno 2014.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Fornet».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda presentata in data 11 marzo 2014 dall'impresa ISK Biosciences Europe S.A., con sede legale in Diegem (Belgio), Pegasus Park, De Kleetlaan 12B, Bus 9, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato FORNET, contenete la sostanza attiva nicosulfuron, uguale al prodotto di riferimento denominato Nisshin registrato al n. 8843 con decreto direttoriale in data 16 maggio 1996, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 7 febbraio 2014;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato ri-registrato in conformità all'allegato III del decreto legislativo n. 194/95 e valutato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI sulla base del dossier SL-940 4%;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che:

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Nisshin registrato al n.8843;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il pagamento della tariffa a norma del decreto ministeriale 28 settembre 2012;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 2008 di recepimento della direttiva 2008/40/CE della commissione del 28 marzo 2008, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della commissione, tra le quali il nicosulfuron;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 dicembre 2018, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018, l'impresa ISK Biosciences Europe S.A., con sede legale in Diegem (Belgio), Pegasus Park, De Kleetlaan 12B, Bus 9, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato FORNET con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L: 0,5 - 1- 3 -5.

Il prodotto è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera: Arysta Life-Science S.A.S. - Nogueres (Francia).

Il prodotto suddetto è registrato al n.16072.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2014

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

FORNET

Erbicida di post-emergenza selettivo per il mais
SOSPENSIONE CONCENTRATA

FORNET Registrazione del Ministero della Salute n. .... del ....

Composizione:	
NICOSOLFURON puro	g 4,17 (40 g/l)
Coformulanti q.b.a	g 100

ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V.
Pegasus Park, De Kleetlaan 12B, Bus 9
B-1831 Diegem (Belgio)
Tel. 0032-2-6278611

distribuito da:
Belchim Crop Protection Italia S.p.A.
Via Fratelli Rosselli 3/2 - 20019 Settimo Milanese (MI)
Tel. 02 33599422

Stabilimento di produzione:
Arysta LifeScience S.A.S. - Nogueres (Francia)

Contenuto 0,500 - 1 - 3 - 5 L   Partita n°

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Irritante per la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare gli aerosol. Evitare il contatto con la pelle. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici e le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali e da zona non coltivata. Per proteggere gli organismi acquatici non applicare in aree con pendenza superiore al 4% in assenza di misure di riduzione del 90% del ruscellamento. Proteggere dal freddo. Agitare bene prima dell'uso. Immagazzinare a temperature non superiori ai 30°C.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
FORNET è un erbicida di post-emergenza selettivo per mais assorbito prevalentemente per via fogliare. Il suo spettro d'azione è molto ampio e comprende le principali infestanti mono e dicotiledoni presenti nella coltura.

CAMPI D'IMPIEGO: MAIS
- INFESTANTI SENSIBILI
Graminacee: *Avena* spp (Avena), *Alopecurus myosuroides* (Coda di volpe), *Echinochloa crus galli* (Giavone comune), *Lolium* spp. (Loglio), *Setaria* spp. (Panicastrella), *Sorghum halepense* da seme e rizoma (Sorghetta).
Dicotiledoni: *Amaranthus* spp. (Amaranto), *Bidens tripartita* (Forbicina comune), *Capsella bursa-pastoris* (Borsa del pastore), *Diplotaxis erucoides* (Rucola selvatica), *Matricaria chamomilla* (Camomilla), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Polygonum lapathifolium* (Persicaria maggiore), *Portulaca oleracea* (Porcellana), *Raphanus raphanistrum* (Ramolaccio selvatico), *Rapistrum rugosum* (Rapistro rugoso), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica).
- INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI
Graminacee: *Panicum* spp. (Panico), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella).
Dicotiledoni: *Datura stramonium* (Stramonio), *Fallopia convolvulus* (Poligono convolvolo), *Solanum nigrum* (Erba morella).

MODALITÀ D'IMPIEGO
FORNET si impiega in post-emergenza della coltura e delle infestanti nei seguenti stadi di sviluppo:
MAIS: da 2-3 fino a 5-6 foglie
INFESTANTI DICOTILEDONI: 2-4 foglie
INFESTANTI GRAMINACEE: da 2 foglie ad inizio accestimento
SORGHETTA DA RIZOMA: 10-20 cm di altezza.
FORNET si utilizza quando le infestanti sono già nate. Il trattamento deve essere eseguito con mais in buono stato vegetativo ed infestanti in fase di attiva crescita evitando di operare con temperatura inferiore a 10°C o superiore a 25°C ed in caso di "stress" idrici.
FORNET si distribuisce impiegando volumi d'acqua compresi tra 200 e 400 l/ha utilizzando pompe a media o bassa pressione ed ugelli a ventaglio.
Per la preparazione della miscela erbicida, versare direttamente il prodotto nella botte già parzialmente riempita di acqua o nel serbatoio di pre-miscelazione dell'attrezzatura. Portare quindi il liquido di irrorazione al volume stabilito mantenendo sempre in funzione l'agitatore.
Per ottenere un assorbimento ottimale dell'erbicida da parte dell'infestante, devono trascorrere 4 ore tra il trattamento ed eventuali piogge.

DOSI D'IMPIEGO
1-1,5 l/ha: la dose minore è consigliata sulle infestanti sensibili e nelle prime fasi di sviluppo delle malerbe. La dose maggiore è indicata per il controllo della Sorghetta da rizoma e delle infestanti più sviluppate o mediamente sensibili.
1+0,5 l/ha: in caso di malerbe a crescita scalare è consigliabile frazionare la distribuzione del prodotto in due interventi distanziati tra loro di 7-10 giorni.

AVVERTENZA AGRONOMICA
Il prodotto contiene un p.a. inibitore dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, soprattutto graminacee, si consiglia di alternare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.

Avvertenze:
- Non impiegare su varietà di mais dolce e su linee di mais per la produzione di sementi ibridi.
- I geoinsetticidi a base di Teflurin distribuiti in precedenza all'applicazione di FORNET non influiscono sul normale sviluppo della coltura.
- Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotto, specialmente nel trattamento unico.
- Al termine dei trattamenti diserbanti con FORNET è necessario lavare molto accuratamente l'attrezzatura eliminando ogni traccia del prodotto.
  Operare come segue:
  - Svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente.
  - Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare candeggina (una soluzione di ipoclorito di sodio al 5% circa) nella misura di 0,5 litri per ettolitro d'acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti circa; svuotare ancora.
  - Rimuovere le tracce di candeggina risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con acqua pulita.
  - Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di candeggina.

COMPATIBILITA'
Non è raccomandata la miscelazione di FORNET con altri formulati.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI.
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....4 GIU. 2014....

14A07200

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 30 giugno 2014.

Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013. Esiti della ricognizione di cui alla delibera Cipe n. 94/2013 e riprogrammazione delle risorse. (Delibera n. 21/2014).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui al citato art. 61;

Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione e, in particolare, l'art. 16 che, in relazione agli interventi di cui all'art. 119 della Costituzione, diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, ne prevede l'attuazione attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, della legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri la gestione del FAS, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, emanato in attuazione dell'art. 16 della richiamata legge delega n. 42/2009 e in particolare l'art. 4 del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che il FAS di cui all'art. 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) e visti in particolare i commi 6, 7 e 8 dell'art. 1 della stessa legge concernenti la programmazione del FSC per il periodo 2014-2020;

Visto inoltre l'art. 1, comma 111, della predetta legge di stabilità 2014 che disciplina, tra l'altro, l'utilizzo delle risorse finalizzate alla messa in sicurezza del territorio dalla delibera CIPE 20 gennaio 2012, n. 8 (*G.U.* n. 121/2012) ;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2014 (G. U. n. 122 del 28 maggio 2014), con il quale è stata conferita al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Segretario del Consiglio dei ministri, la delega ad esercitare le funzioni di cui al richiamato art. 7 della legge n. 122/2010 relative, tra l'altro, alla gestione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);

Viste le proprie delibere 3 agosto 2011, n. 62 (*G.U.* n. 304/2011), 30 settembre 2011, n. 78 (*G.U.* n. 17/2012) e 20 gennaio 2012, n. 7 (*G.U.* n. 95/2012), con le quali sono state disposte assegnazioni di risorse del FSC 2007-2013, per interventi di rilevanza strategica, rispettivamente nei settori delle infrastrutture e dell'innovazione, ricerca e competitività;

Viste la propria delibera 30 aprile 2012, n. 60 (*G.U.* n. 160/2012) recante assegnazione di risorse FSC 2007-2013 a favore di interventi di rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno concernenti rispettivamente i settori ambientali della depurazione delle acque e delle bonifiche di discariche, che prevede tra l'altro la data del 30 giugno 2013 quale termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV);

Vista inoltre la propria delibera 3 agosto 2012, n. 87 (*G.U.* n. 256/2012), recante la programmazione regionale delle residue risorse del FSC 2007-2013 a favore del settore ambientale per la manutenzione straordinaria del territorio, che al punto 4 stabilisce la data del 31 dicembre 2013 quale termine per l'assunzione delle OGV da parte delle Amministrazioni destinatarie delle assegnazioni;

Vista la successiva delibera 8 marzo 2013, n. 14 (*G.U.* n. 140/2013), che al punto 2 estende, tra l'altro, la proroga al 31 dicembre 2013 del termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti anche delibere nn. 62, 78/2011 e n. 7/2012 sopra richiamate, uniformandolo in tal modo al termine già previsto dalla delibera n. 87/2012 (manutenzione straordinaria del territorio);

Vista la propria delibera 17 dicembre 2013, n. 94 (*G.U.* n. 75/ 2014), concernente il FSC 2007-2013 e in particolare la proroga al 30 giugno 2014 del termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti con riferimento alle assegnazioni a favore delle Regioni meridionali disposte da questo Comitato con le delibere n. 62/2011, n. 78/2011, n. 7/2012, n. 60/2012 e n. 87/2012;

Visto in particolare il punto 2 della richiamata delibera n. 94/2013 il quale prevede, con riferimento agli interventi per i quali le Regioni prevedano l'impossibilità di rispettare le relative scadenze di impegno e ne confermino in ogni caso la rilevanza strategica, che le medesime Regioni certifichino entro 90 giorni dall'adozione della medesima delibera le date previste per l'assunzione delle relative obbligazioni giuridicamente vincolanti, esponendo per ciascun intervento - a corredo della predetta certificazione e con inclusione degli interventi per i quali le relative OGV non potranno intervenire prima del 30 giugno 2014 - il relativo piano finanziario e il profilo di spesa articolato per anno, al fine di consentire a questo Comitato di assumere eventuali provvedimenti di salvaguardia in relazione alla manifestata strategicità degli interventi;

Vista la proposta n. 2209 del 17 giugno 2014 del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, delegato alla gestione del FSC e l'allegata nota informativa predisposta dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica concernente gli esiti della ricognizione svolta presso le Regioni meridionali interessate dal «Piano per il Sud», in attuazione della richiamata delibera n. 94/2013, con riferimento alle OGV assunte a valere sulle assegnazioni disposte da questo Comitato a favore delle medesime Regioni con le delibere n. 62/2011, n. 78/2011, n. 7/2012, n. 60/2012 e n. 87/2012;

Vista la successiva nota informativa del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (protocollo DIPE n. 2756 del 25 giugno 2014) che aggiorna la citata nota informativa trasmessa il 17 giugno 2014;

Vista altresì la nota integrativa del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (protocollo DIPE n. 2853 del 30 giugno 2014) recante ulteriori aggiornamenti in esito agli approfondimenti richiesti nel corso della riunione preparatoria del 25 giugno 2014;

Considerato che la proposta in esame illustra gli esiti della ricognizione svolta ai sensi della delibera n. 94/2013, con riferimento alle OGV assunte e da assumere a valere sulle assegnazioni disposte da questo Comitato a favore delle dette Regioni meridionali con le delibere citate e prevede l'adozione dei criteri di salvaguardia degli interventi e di utilizzo delle risorse del FSC 2007-2013 che si rendono disponibili a seguito della citata ricognizione, pari a complessivi 1.345,725 milioni di euro, sia per la copertura finanziaria di varie disposizioni legislative per complessivi 729,7 milioni di euro, che per la riprogrammazione da parte di questo Comitato;

Considerato in particolare che i predetti criteri prevedono la salvaguardia di tutti gli interventi le cui OGV siano assunte entro il 31 dicembre 2014 e di quelli finanziati ai sensi della delibera n. 60/2012 per i quali l'assunzione è prevista entro il 31 dicembre 2015, al netto di una decurtazione del 10 per cento (pari a 306,854 milioni di euro) sul relativo ammontare, da porre a carico della programmazione regionale 2014-2020;

Considerato altresì che per tutti gli altri interventi il relativo ammontare - pari a 1.345,725 milioni di euro, al netto delle esclusioni da ogni forma di disimpegno esplicitate nella proposta - rientra nelle disponibilità di questo Comitato e verrà riassegnato alle relative Regioni a valere sulla programmazione 2014-2020 al netto di una decurtazione del 15 per cento, pari a 201,859 milioni di euro;

Considerato inoltre che la riprogrammazione che si propone è volta a fronteggiare l'esigenza prioritaria di finanziamento del «Piano Scuola» per un importo complessivo di 510 milioni di euro da assegnare al Ministero dell'istruzione, università e ricerca (MIUR) per la riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici statali (400 milioni di euro) e per il piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici (110 milioni di euro);

Considerato altresì che la citata proposta prevede l'assegnazione dell'importo complessivo di 21,3 milioni di euro per il finanziamento di iniziative connesse alla realizzazione dell'Expo 2015 da parte di Amministrazioni centrali e regionali volte a favorire la coesione territoriale;

Considerato infine che la proposta in esame prevede la riassegnazione a favore della Regione Campania dell'importo di 33,4 milioni di euro per la ricostruzione della Città della scienza di Bagnoli, a valere sulle risorse del FSC 2007-2013 di pertinenza della Regione Campania derivanti dalla delibera di questo Comitato n. 78/2011;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la odierna nota n. 2851-P, predisposta dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, recante le osservazioni e le prescrizioni da recepire nella presente delibera;

Udita la proposta illustrata in seduta dal competente Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri sulla quale viene acquisito l'accordo dei ministri, dei vice ministri e dei Sottosegretari di Stato presenti, con il rinvio del solo finanziamento delle iniziative connesse all'Expo 2015 per ulteriori approfondimenti istruttori;

Considerato che, per la citata assegnazione di 110 milioni di euro a favore del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, potrebbe essere individuata da apposita norma di legge una copertura finanziaria alternativa;

Ravvisata l'esigenza di adottare la presente delibera - che sarà successivamente inviata alla Conferenza Stato-Regioni per opportuna informativa - al fine di corrispondere con urgenza alle esigenze relative alla copertura di provvedimenti legislativi e al finanziamento di interventi ritenuti indifferibili;

Prende atto

degli esiti della ricognizione svolta dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS) presso le Regioni meridionali in attuazione della delibera n. 94/2013 richiamata in premessa, con riferimento alle OGV assunte a valere sulle assegnazioni disposte da questo Comitato, a favore delle medesime Regioni, con le citate delibere n. 62/2011, n. 78/2011, n. 7/2012, n. 8/2012, n. 60/2012 e n. 87/2012.

Dalla ricognizione svolta, che interessa le risorse assegnate con le predette delibere per un valore complessivo di 9.546,428 milioni di euro, risulta che le Regioni hanno già assunto, o hanno previsto di assumere, OGV entro il termine di scadenza del 30 giugno 2014 per 1.175 interventi, per un importo di 2.927,969 milioni di euro. Da tale ricognizione risulta altresì che per altri 1.171 interventi, di importo complessivo pari a 2.696,612 milioni di euro, l'assunzione delle OGV è prevista entro il 31 dicembre dello stesso anno. Infine dalla proposta acquisita agli atti di seduta risulta che i restanti interventi, per un valore di 3.921,847 milioni di euro, saranno oggetto di OGV oltre l'anno corrente secondo la tempistica indicata nell'allegato 1 della medesima proposta, ovvero di annullamento/rimodulazione secondo l'intendimento comunicato dalle Regioni.

Delibera:

1. Esclusioni dal disimpegno automatico e dalle sanzioni

In relazione agli esiti della ricognizione di cui alla precedente presa d'atto, con riferimento alle OGV assunte a valere sulle assegnazioni disposte da questo Comitato, a favore delle Regioni meridionali con le citate delibere n. 62/2011, n. 78/2011, n. 7/2012, n. 8/2012, n. 60/2012 e n. 87/2012, vengono esclusi dal disimpegno automatico e dall'applicazione di sanzioni:

gli interventi in materia ambientale di cui alla delibera n. 8/2012, in quanto autonomamente disciplinati dall'art. 1, comma 111, della legge n. 147/2013 richiamata in premessa, per un ammontare pari a 655,061 milioni di euro;

la copertura finanziaria, per un importo complessivo di 1.666,816 milioni di euro, di alcune finalizzazioni segnalate dalle Regioni e derivanti dalle disposizioni legislative riportate nell'apposita tabella allegata alla proposta in esame, finalizzazioni che, ove necessario, saranno oggetto di successiva valutazione da parte di questo Comitato;

le economie, per un importo di 6,753 milioni di euro, generate in sede di attuazione degli interventi le cui OGV sono state assunte entro i termini.

2. Salvaguardia degli interventi e disciplina per l'utilizzo delle risorse

2.1 Sono salvaguardati tutti gli interventi per i quali l'assunzione dell'OGV è prevista entro il 31 dicembre 2014, nonché quelli finanziati con la delibera n. 60/2012, volti a fronteggiare situazioni oggetto di procedure di infrazione comunitaria in materia ambientale, per i quali si prevede che le OGV siano assunte entro il 31 dicembre 2015. Sul relativo ammontare, pari a complessivi 3.068,542 milioni di euro al netto delle esclusioni di cui al precedente punto 1, viene disposta una decurtazione del 10 per cento (306,854 milioni di euro). Al fine di evitare l'insorgenza di criticità finanziarie, tale decurtazione sarà posta a carico della programmazione regionale 2014-2020 secondo l'articolazione tra le Regioni indicata nella tabella di cui all'allegato 1 della presente delibera di cui costituisce parte integrante.

2.2 Sono sottratte alla disponibilità delle Regioni le risorse destinate a finanziare tutti gli altri interventi per i quali l'assunzione dell'OGV è prevista oltre i termini suindicati, per un importo di 1.345,725 milioni di euro - al netto delle esclusioni di cui al precedente punto 1 - che rientra nella disponibilità di questo Comitato. L'articolazione tra le Regioni del detto importo di 1.345,725 milioni di euro è riportata nella tabella di cui all'allegato 2 della presente delibera di cui costituisce parte integrante.

2.3 L'importo di 1.143,866 milioni di euro, corrispondente all'importo di cui al precedente punto 2.2 decurtato del 15 per cento (201,859 milioni di euro), sarà riassegnato alle Regioni nell'ambito della programmazione 2014-2020. Per impiegare tali risorse le Regioni interessate, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera, dovranno concordare con la Presidenza del Consiglio dei ministri un dettagliato elenco dei progetti cantierabili, per i quali le relative OGV dovranno essere assunte entro il 31 dicembre 2015.

2.4 Saranno altresì sottratte alla disponibilità delle Regioni le risorse assegnate agli interventi di cui al precedente punto 2.1 per i quali non saranno rispettati i termini indicati per l'assunzione dell'OGV. Tali risorse potranno essere riassegnate alle Regioni interessate, al netto di una decurtazione del 15 per cento.

3. Copertura finanziaria di disposizioni legislative

Le risorse di cui al precedente punto 2.2, pari a 1.345,725 milioni di euro, che rientrano nella disponibilità di questo Comitato sono destinate alla copertura delle seguenti riduzioni di legge poste a carico del FSC:

3.1 - 29,7 milioni di euro sono destinati a fronteggiare le riduzioni operate a carico della programmazione regionale del FSC in applicazione dell'art. 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 201, n. 111;

3.2 - 600 milioni di euro sono destinati, in applicazione dell'art. 1, comma 53, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), alla copertura del finanziamento aggiuntivo del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3.3 - 100 milioni di euro sono destinati al finanziamento degli «Ammortizzatori sociali in deroga», in applicazione dell'art. 4, comma 1, lettera *c)*, punto 3 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.

4. Riprogrammazione delle risorse disponibili

A valere sul residuo importo di 616,025 milioni di euro sono disposte le seguenti assegnazioni:

4.1 L'importo di 510 milioni di euro è assegnato a favore del Ministero dell'istruzione, università e ricerca (MIUR), con altre delibere adottate da questo Comitato nell'odierna seduta, per il finanziamento del «Piano Scuola» articolato come segue:

110 milioni di euro per il finanziamento del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici predisposto dal MIUR, con assegnazione subordinata all'accordo delle Regioni;

400 milioni di euro per le misure di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, attraverso lo scorrimento delle graduatorie per la realizzazione di ulteriori interventi finanziabili ai sensi dell'art. 18, comma 8-*ter* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, nonché delle graduatorie per la messa in conformità/agibilità degli edifici scolastici attraverso l'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta di cui alle graduatorie degli interventi finanziabili ai sensi del citato art. 18, comma 8-*ter*.

4.2 L'importo di 33,4 milioni viene riassegnato alla Regione Campania per la ricostruzione di Città della scienza di Bagnoli la cui OGV coinciderà con i provvedimenti di assegnazione definitiva delle risorse alla Fondazione IDIS – Città della scienza. A tale importo si aggiungono 0,8 milioni di euro, rientranti nell'ambito della presente ricognizione tra gli interventi salvaguardati della Regione Campania relativi a Città della scienza, con OGV prevista entro il 31 dicembre 2014.

5. Disponibilità residue

Al netto delle finalizzazioni di cui ai precedenti punti 3 e 4, residua una disponibilità di 72,625 milioni di euro per successive determinazioni di questo Comitato.

Ove venga individuata con norma di legge una copertura alternativa per il finanziamento del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici di cui al precedente punto 4.1, la detta disponibilità residua si incrementerà dell'importo di 110 milioni di euro e sarà pertanto pari a 182,625 milioni di euro.

6. Termini per l'assunzione delle OGV e monitoraggio degli interventi

6.1 La data del 31 dicembre 2015 è fissata quale termine ultimo per l'assunzione delle OGV per il complesso delle risorse assegnate alle Amministrazioni centrali e regionali per l'intero ciclo di programmazione del FSC 2007-2013, ivi incluse le riprogrammazioni di cui al precedente punto 4. Il mancato rispetto della predetta scadenza del 31 dicembre 2015 comporterà, per i primi sei mesi, l'applicazione di una sanzione complessiva pari al 1,5 per cento. Decorso inutilmente tale termine le risorse saranno definitivamente revocate e rientreranno nella disponibilità di questo Comitato.

6.2 Entro il 30 novembre 2014 le Amministrazioni centrali e regionali dovranno fornire informazioni dettagliate su tutti gli interventi riconducibili ad assegnazioni disposte con risorse del FSC, specificando la data delle OGV già assunte ovvero quella prevista dalle medesime Amministrazioni, nonché, per gli interventi già avviati, il valore della spesa sostenuta, alimentando allo scopo il sistema di monitoraggio della banca dati unitaria (BDU) con rilevazione alla chiusura del quinto bimestre 2014.

6.3 Il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica provvederà al puntuale monitoraggio degli adempimenti indicati nei punti precedenti, anche attraverso lo svolgimento di sopralluoghi a cura dell'Unità di verifica degli investimenti pubblici – UVER e ne darà periodica informativa a questo Comitato.

6.4 Il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica provvederà altresì a rendere informativa annuale a questo Comitato sugli esiti del monitoraggio complessivo, al 31 dicembre di ogni anno, riferito a tutta la programmazione del FSC 2007-2013. Inoltre, con cadenza semestrale, il DPS trasmetterà al DIPE i dati sintetici sulle OGV assunte come risultanti dalla Banca dati unitaria.

Roma, 30 giugno 2014

Il Presidente: RENZI

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2014
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 2846

ALLEGATO *1*

FSC 2007-2013: articolazione per Regione della decurtazione del 10 per cento sul valore degli interventi salvaguardati (*)

importi in migliaia di euro

REGIONE	Numero di interventi	Valore FSC degli interventi	Valore della decurtazione del 10%
BASILICATA	14	84.200	8.420
CALABRIA	53	304.474	30.448
CAMPANIA	39	494.832	49.483
MOLISE	742	204.951	20.495
PUGLIA	64	805.059	80.506
SICILIA	102	930.422	93.042
SARDEGNA	17	244.604	24.460
Totale Generale	**1.031**	**3.068.542**	**306.854**

(*) La decurtazione sugli importi relativi agli interventi salvaguardati è da porre a carico della programmazione 2014-2020 e riguarda gli interventi di cui alle delibere n. 62/2011, n. 78/2011, n. 7/2012 e 87/2012 con OGV assunte nel secondo semestre 2014, nonché gli interventi di cui alla delibera n. 60/2012 con OGV assunte entro il 31 dicembre 2015.

ALLEGATO 2

FSC 2007-2013: articolazione per Regione delle risorse sottratte alla loro disponibilità relative agli interventi non salvaguardati

importi in migliaia di euro

REGIONE	Valore FSC degli interventi strategici con OGV prevista oltre il 31 dicembre 2014 (*) A	Valore FSC degli interventi strategici senza previsione di OGV (**) B	Valore FSC da annullare/rimodulare (***) C	Valore delle risorse sottratte alla disponibilità delle Regioni D=A+B+C
BASILICATA	157.957			157.957
CALABRIA	7.526			7.526
CAMPANIA	123.400		45.609	169.009
MOLISE	200.000	1.610		201.610
PUGLIA	36.693	143.133	21.743	201.569
SICILIA	36.922	4.500		41.422
SARDEGNA	558.276		8.356	566.632
Totale Generale	**1.120.774**	**149.243**	**75.708**	**1.345.725**

(*) Interventi di cui alle delibere n. 62/2011, n. 78/2011, n. 7/2012 e 87/2012 al netto delle previsioni di legge
(**) Interventi di cui alle delibere n. 62/2011, n. 78/2011, n. 7/2012, n. 60/2012 e 87/2012 al netto delle previsioni di legge
(***) Interventi di cui alle delibere n. 62/2011, n. 78/2011, n. 7/2012, n. 8/2012, n. 60/2012 e 87/2012 al netto delle previsioni di legge

14A07209

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di agosto 2014, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2013 e 2014 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

Anni e mesi	Indici (Base 2010=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
		dell'anno precedente	di due anni precedenti
2013			
Agosto	107,6	1,1	4,3
Settembre	107,2	0,8	3,9
Ottobre	107,1	0,7	3,4
Novembre	106,8	0,6	3,0
Dicembre	107,1	0,6	3,0
Media	107,0		
2014			
Gennaio	107,3	0,6	2,8
Febbraio	107,2	0,5	2,3
Marzo	107,2	0,3	1,9
Aprile	107,4	0,5	1,6
Maggio	107,3	0,4	1,6
Giugno	107,4	0,3	1,5
Luglio	107,3	0,1	1,3
Agosto	107,5	-0,1	1,0

14A07178

REGIONE PUGLIA

Ritipizzazione di aree destinate dal P.R.G. ad aree di rispetto ai principali assi di comunicazione stradali e ferroviari e a viabilità in area di espansione C2 a seguito della sentenza T.A.R. Puglia n. 3229 del 3 dicembre 2009. Approvazione con condizioni. Rettifica errore materiale. Comune di Bari.

La Giunta della regione Puglia con atto n. 663 dell'8 aprile 2014 (esecutivo a norma di legge), ha deliberato:

Comune di Bari.

di approvare la variante al P.R.G., adottata con deliberazione di C.C. n. 9 del 9 maggio 2011, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, per le motivazioni e con le condizioni riportate in narrativa che qui per economia espositiva devono intendersi integralmente trascritte;

di rilasciare il parere paesaggistico favorevole a condizioni ex art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./p nei termini di cui alla nota prot. n. 6229 del 27 giugno 2013 dell'Ufficio attuazione pianificazione paesaggistica del Servizio assetto del territorio, sinteticamente riportata in narrativa, che qui per economia espositiva deve intendersi integralmente trascritta, rilevandosi nel contempo il non contrasto con il P.P.T.R. adottato D.G.R. n. 1435 del 2 agosto 2013 e D.G.R. n. 2022 del 29 ottobre 2013;

Successivamente la Giunta della regione Puglia con atto n. 1101 del 4 giugno 2014 (esecutivo a norma di legge), in relazione alla presenza di un errore materiale nella narrativa della DGR n. 663 dell'8 aprile 2014, ha deliberato:

di rettificare la delibera di Giunta regionale n. 663 dell'8 aprile 2014 così come indicato in narrativa, qui espressamente condivisa e che, per economia espositiva, si intende integralmente riportata.

14A07153

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-220) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:			
	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€	**302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€	**166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-410100140922

€ 1,00